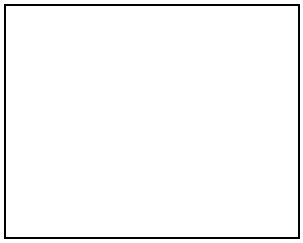
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26939 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30281–2021 R.G. proposto da:

VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza n. 5343/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Francesco Vergerio di Cesana propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, relativamente al giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1892/2019, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore dell'odierno ricorrente, quale difensore antistatario della parte vittoriosa.

L'Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

Con decreto del 25/4/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 15 e 36 D.lgs. n. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in quanto la Commissione tributaria regionale, dopo aver accertato e dichiarato che l'adempimento della Concessionaria era avvenuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successivamente all'iscrizione al ruolo del ricorso per ottemperanza, avrebbe, con motivazione gravemente carente, illogica, erronea e contraddittoria, disposto la compensazione delle spese di lite ritenendo che non fossero ravvisabili nella fattispecie profili di responsabilità a carico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per ritardo nell'adempimento al giudicato, dovendosi ritenere assolutamente congruo il lasso di tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza per addivenire al pagamento di quanto dovuto, attesi i tempi per ultimare le lavorazioni necessarie all'erogazione di quanto riconosciuto dal Giudice tributario.

2.2. In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, essendo limitato il sindacato della Corte di cassazione ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. n. 8623/2005).

2.3. Come evidenziato anche nella proposta di definizione anticipata, «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese di giudizio non possono essere dunque illogiche, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 2572/2023; Cass., n. 3429/2023; Cass. n. 3337/2023; Cass. n. 12212/2023; Cass. n. 21956/2023; Cass. n. 24716/2023; Cass. n. 29226/2023; Cass. n. 20049/2022; Cass. n. 2206/2019; Cass. n. 6059/2017), dovendo, in particolare, il Giudice tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio soccombenza (cfr. Cass. n. 23592/2024).

2.4. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha dunque fatto corretto uso del potere discrezionale di compensazione.

3. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale